



**CORTE FEDERALE D'APPELLO**  
**I<sup>a</sup> SEZIONE**

**RIUNIONE GIOVEDI' 11 GIUGNO 2015**

**1. Ricorso ATALANTA BERGAMASCA CALCIO** avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 2 al sig. Fermo Favini;
- ammenda € 3.000 alla società reclamante a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 C.G.S.;

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione al punto 3.6 del C.U. n. 1 2013/2014 del Settore Giovanile Scolastico della FIGC (nota n. 240/859 pf13-14 SS/vsb dell'11.7.2014) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN – Sez. Disc. del 7.10.2014)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto,

- riduce la sanzione inflitta al Sig. Fermo Favini al presofferto;
- riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla società ad € 2.000,00.

Dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per l'esame di eventuali altri profili di responsabilità.